

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Frame Srl.*
- 3) *La Bianca-Moden GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 7 dell'11.1.2016.

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2017 — De Nicola / Consiglio e Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-42/16) ⁽¹⁾

«Responsabilità extracontrattuale — Funzione pubblica — Personale della BEI — Direttive riguardanti le terapie al laser — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole — Inosservanza delle regole del processo equo — Danno materiale — Danno morale — Conclusioni formulate dal ricorrente nell'ambito di una causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale»

(2017/C 437/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente L. Isola e G. Isola, successivamente G. Ferabecoli, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e M. Veiga, agenti) e Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, successivamente J. Inghelram, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE, diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa, in primo luogo, dell'adozione da parte del legislatore dell'Unione di alcune direttive riguardanti le terapie al laser, in secondo luogo, della durata asseritamente eccessiva dei procedimenti, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea e al Tribunale, relativi alla sua domanda di rimborso delle spese mediche connesse a una laserterapia, in terzo luogo, del presunto carattere non equo di tali procedure e, in quarto luogo, dei numerosi ricorsi che il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale l'avrebbero costretto a proporre.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Carlo De Nicola è condannato alle spese relative al presente procedimento, tanto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea quanto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-82/15).

Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2017 — De Nicola / Corte di giustizia dell'Unione europea**(Causa T-99/16) ⁽¹⁾*****(«Responsabilità extracontrattuale — Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Inosservanza delle regole del processo equo — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole — Domande di risarcimento presentate nell'ambito di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale»)*****(2017/C 437/33)***Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente L. Isola e G. Isola, successivamente G. Ferabecoli, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, successivamente M. Inghelram, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE, diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito, in primo luogo, a causa, da un lato, delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato oggetto da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), e, dall'altro, del presunto carattere non equo dei procedimenti, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea e al Tribunale, in cui il ricorrente era parte e, in secondo luogo, a causa della durata asseritamente eccessiva di tali procedimenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Carlo De Nicola è condannato alle spese relative al presente procedimento tanto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea quanto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 414 del 14.12.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-100/15).